ALLEGATO II

|  |  |
| --- | --- |
| Opis: GRBDOPIS | OBČINA IZOLA – COMUNE DI ISOLA **OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE**Sončno nabrežje 8 – Riva del Sole 86310 Izola – IsolaTel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110E-mail: posta.oizola@izola.siWeb: <http://www.izola.si/> |

Prot. nn.: 014-5/2017, 026-2/1995

Data:

In virtù degli articoli 3 e 8 della Legge sugli enti (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 12/91, 8/96, 36/00 – Sigla: ZPDZC e 127/06 – Sigla: ZJZP), dell'articolo 28 della Legge sull'attuazione del pubblico interesse alla cultura (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 77/07 – TUU, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 e 68/16), dell'articolo 23 della Legge sullo sport (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 22/98, 97/01 – Sigla: ZSDP e 15/03 – Sigla: ZOPA), degli articoli 29 e 61 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – TUU, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – Sigla: ZUJF e 14/15 – Sigla: ZUUJFO) e dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 15/99, 17/12 e 6/14), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi il …. alla sua …. seduta ordinaria, accoglie il seguente atto di

**D E L I B E R A**

1

Si accoglie il testo unico ufficiale del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola«.

2

Il presente atto di Delibera ha efficacia immediata.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **mag. Igor Kolenc****I l S i n d a c o** |  |

ALLEGATO III

Proposta del testo unico ufficiale del Decreto

In virtù dell'articolo 30 dello Statuto del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale nn. 15/99, 17/12 e 6/14) e dell'articolo 119/ b del Regolamento di procedura del Comune di Isola (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola nn. 2/00, 3/01 e 5/05), il Consiglio del Comune di Isola, riunitosi …. alla sua …. seduta ordinaria, convalida il testo unico ufficiale del Decreto sull'istituzione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola«, che comprende i seguenti atti:

* Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 03/98 del 5 febbraio1998),
* Decreto di integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 1/03 del 9 gennaio 2003),
* Decreto di modificazione e integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 8/04 del 1 aprile 2004),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 13/05 del 16 giugno 2005),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 23/07 del 13 dicembre 2007),
* Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« - testo unico ufficiale (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 6/08 del 3 aprile 2008),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 24/11 del 22 novembre 2011),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 18/12 del 8 novembre 2012),
* Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del COmune di Isola n. 6/17 del 10 aprile 2017), e
* Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« - testo unico ufficiale (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. ….. del …….).

**D E C R E T O**

**di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola«**

**- testo unico ufficiale -**

1. **FONDATORE**

**Articolo 1**

Con il presente Decreto il Comune di Isola con sede a Isola, Riva del Sole, 8, (nel seguito del testo: fondatore) disciplina i settori della cultura e dello sport nel territorio del Comune di Isola. Il presente Decreto sostituisce il Decreto di fondazione dell’ente pubblico »Centro per lo sport Isola«, approvato nella seduta del Consiglio del Comune di Isola del 27.06.1996 e pubblicato nel n. 13/96 del Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

 **Articolo 2**

Con il presente Decreto il fondatore definisce:

1. la denominazione e la sede dell’ente,
2. l’organizzazione dell’ente,
3. l’attività dell’ente,
4. gli organi dell’ente,
5. le fonti, le modalità e le condizioni di reperimento dei mezzi per l’esercizio dell’attività dell’ente,
6. le modalità di disporre dell’avanzo delle entrate rispetto alle spese e le modalità di copertura del disavanzo dei mezzi necessari all’attività dell’ente,
7. i diritti, gli obblighi e le responsabilità del fondatore,
8. i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’ente nel negozio giuridico,
9. i reciproci diritti e obblighi del fondatore e dell’ente,
10. altre disposizioni.
11. **DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE**

**Articolo 3**

Denominazione dell’ente: Center za kulturo, šport in prireditve Izola;

in italiano: Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola.

Sede dell’ente: Isola, Via del Carso, 1.

Parte integrante della denominazione può essere anche un logotipo o una soluzione grafica del nome dell’ente, stabiliti nello statuto dell’ente.

L’ente può modificare la denominazione o la sede solo con il consenso del fondatore.

L’ente è persona giuridica.

1. **ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE**

**Articolo 4**

Nell’ambito dell’ente operano le seguenti due unità organizzative:

1. Centro culturale Isola,
2. Centro per lo sport Isola.

L’organizzazione dettagliata dell’ente viene determinata nello statuto dell’ente.

1. **ATTIVITÀ DELL'ENTE**

 **Articolo 5**

L'ente esercita le seguenti attività:

* C/18.120 Altri servizi di tipografia
* C/18.130 Preparazione per la stampa e la pubblicazione
* G/47.782 Vendita al dettaglio in rivendite specializzate di prodotti artistici
* H/52.210 Prestazioni di supporto al traffico terrestre
* J/59.140 Attività cinematografica
* J/59.200 Incisione ed edizione di registrazioni acustiche e spartiti
* J/63.910 Attività di agenzie stampa

- L/68.200 Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing

- L/68.320 Gestione di immobili dietro pagamento o su contratto

- M/73.110 Attività di agenzie pubblicitarie

* M/73.200 Ricerche di mercato e sondaggi d'opinione
* M/74.900 Altre attività tecniche e professionali non classificate
* N/77.110 Noleggio e affitto di veicoli motorizzati leggeri
* N/77.210 Noleggio e affitto di attrezzature sportive
* N/77.290 Noleggio e affitto di altri prodotti di largo consumo
* N/79.110 Attività di agenzie viaggi
* N/79.120 Attività degli organizzatori di viaggi
* N/81.100 Manutenzione di stabili e attività dei portinai
* N/81.210 Pulizia generale di stabili
* N/81.300 Tenuta e cura di aree a verde e dintorni di edifici
* N/82.110 Offerta completa di prestazioni da ufficio
* N/82.190 Servizi di fotocopiatura, redazione di documenti ed altri servizi specifici da

ufficio

* O/84.120 Sistemazione di questioni attinenti la sanità, l'istruzione, attività culturali ed altri affari sociali, ad eccezione della tutela sociale obbligatoria
* P/85.510 Corsi d'istruzione, aggiornamento e abilitazione nel settore dello sport e

della ricreazione

* P/85.520 Corsi d'istruzione, aggiornamento e abilitazione nel settore della cultura e

dell'arte

* R/90.010 Rappresentazioni e spettacoli artistici
* R/90.020 Prestazioni di supporto alle rappresentazioni artistiche
* R/90.040 Funzionamento di impianti destinati a manifestazioni culturali
* R/93.110 Funzionamento di impianti sportivi
* R/93.130 Funzionamento di impianti fitness
* R/93.190 Altre attività sportive
* R/93.299 Altre attività di tempo libero non classificate.

**Articolo 6**

La classificazione più dettagliata delle singole attività di cui all’articolo precedente viene definita nello statuto dell’ente in modo da indicare le prestazioni fondamentali dell’ente, in conformità all’articolo 1 di questo Decreto.

**Articolo 7**

L’ente amministra i seguenti impianti culturali e sportivi di proprietà del Comune di Isola:

1) i locali della Casa di Cultura in Via Rivoluzione d'Ottobre, 1,

2) gli uffici in Via Basovizza, 4,

3) la galleria d'arte Alga, Piazza Etbin Kristan, 1,

4) il cinema all'aperto nel parco Arrigoni,

5) la palestra plurifunzionale di Livade,

6) il palazzetto dello sport in Via del Carso, compresa la costruzione annessa,

7) la palestra dell'Associazione sportiva »Partizan« in Via Dante Alighieri, 18,

8) il Centro del tiro a segno Isola, Via del Carso, 1,

9) lo stadio municipale, Viale Ivan Cankar s.n.,

10) il campo di calcio a Malija,

11) il campo di pallavolo in Via Pinko Tomažič,

12) il parco da skate-board in Viale Ivan Cankar,

13) il campo di pallacanestro nei pressi della Scuola elementare Livade Isola.

Il fondatore e l’ente disciplinano dettagliatamente i reciproci diritti e obblighi concernenti l’amministrazione degli stabili indicati nel primo comma del presente articolo con un apposito contratto, da stipularsi entro e non oltre tre mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto. La stipulazione del contratto a nome del fondatore compete al sindaco.

1. **ORGANI DELL'ENTE**

 **Articolo 8**

Sono organi dell’ente:

* il consiglio dell’ente,
* la direzione,
* i consigli programmatici delle unità organizzative.

**1. Consiglio dell'ente**

 **Articolo 9**

L’ente è gestito dal rispettivo consiglio, composto di 7 membri, e precisamente:

* 4 membri rappresentanti il fondatore e nominati dal medesimo in conformità allo Statuto del Comune di Isola,
* 1 membro rappresentante i lavoratori dell’ente, eletto tra i medesimi alle elezioni dirette e segrete dei lavoratori impiegati all’ente,
* 2 membri rappresentanti i fruitori delle prestazioni dell’ente ovvero il pubblico interessato, e precisamente 1 dal settore culturale e 1 dal settore sportivo, nominati all’assemblea dei fruitori.

Le modalità concernenti la nomina dei membri del consiglio rappresentanti i lavoratori dell’ente e i fruitori, nonché le condizioni e il procedimento di esonero dei membri del consiglio, vengono specificati nello statuto dell’ente.

I membri del consiglio durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

I membri eleggono il presidente del consiglio dell’ente alla prima seduta del consiglio medesimo.

**Articolo 10**

Competenze del consiglio dell’ente:

* accoglie il parere preliminare in merito alla nomina del direttore dell’ente,
* esamina la proposta del programma annuale dello sport nel comune, e lo sottopone in esame e approvazione del fondatore,
* esamina la proposta del programma locale per la cultura, e lo sottopone in esame e approvazione del fondatore,
* con il consenso del fondatore approva il programma annuale di lavoro e di sviluppo dell’ente,
* accoglie, previa acquisizione del consenso preliminare del consiglio comunale, la decisione in merito al modo di tenuta dei libri contabili, a meno che la questione non sia regolata nello statuto dell’ente,
* con il consenso del fondatore definisce i criteri, le condizioni e le tariffe dei servizi nonché i canoni d’affitto degli impianti amministrati dall’ente,
* con il consenso del fondatore accoglie l’atto sulla sistemazione dei posti di lavoro,
* segue la realizzazione dei programmi accolti e relaziona annualmente il fondatore sull’operato dell’ente e degli esercenti di attività culturali e sportive in ambito comunale, finanziati o cofinanziati dal bilancio comunale,
* approva il piano finanziario dell’ente e lo sottopone al consiglio comunale affinché questi la esamini e ne prenda atto,
* approva la relazione annuale dell’ente e la sottopone al consiglio comunale affinché questi la esamini e ne prenda atto,
* decide, con il consenso del consiglio comunale, sull’accensione di mutui,
* propone al fondatore modifiche od estensioni della propria attività,
* approva lo statuto, con il consenso del fondatore,
* provvede affinché la gestione dell’ente sia conforme alle norme vigenti,
* svolge altri compiti in conformità alle leggi ed allo statuto.

**2. Direzione**

**Articolo 11**

L'ente è gestito dalla direzione.

Compongono la direzione:

* il direttore responsabile dell'ente,
* i due direttori programmatici delle rispettive unità organizzative.

Le cariche di direttore responsabile e di direttore programmatico vengono svolte da una sola persona. In tal caso il direttore deve adempiere le condizioni per l’espletamento di entrambe le cariche, e viene nominato dal fondatore in seguito all’acquisizione dei rispettivi pareri del consiglio dell’ente e di entrambi i consigli programmatici dell’ente.

 **Articolo 12**

Il direttore responsabile dirige la gestione dell’ente, rappresenta l’ente e risponde della legalità dell’operato dell’ente.

Il direttore programmatico dirige l’attività professionale dell’ente e risponde della professionalità dell’operato dell’ente.

**Articolo 13**

Il direttore responsabile viene nominato, previo parere del consiglio dell’ente, dal fondatore, in base a concorso pubblico.

Il direttore dura in carica cinque anni.

Gli attributi richiesti per il direttore responsabile, le sue mansioni, competenze e responsabilità nonché le modalità e il procedimento della sua nomina vengono definiti nello statuto dell’ente.

 **Articolo 14**

Il direttore programmatico viene nominato dal consiglio tecnico dell’ente in base a concorso pubblico, previa acquisizione del parere del fondatore.

Il direttore programmatico dura in carica cinque anni.

Le condizioni di nomina del direttore programmatico, le sue mansioni, competenze e responsabilità nonché il procedimento del suo esonero prima della scadenza del mandato vengono stabilite nello statuto dell’ente.

**3. Consiglio programmatico**

 **Articolo 15**

L’ente ha due consigli programmatici:

* il consiglio programmatico dell’unità organizzativa Centro culturale Isola e
* il consiglio programmatico dell’unità organizzativa Centro per lo sport Isola.

Il consiglio programmatico è l’organo professionale dell’unità organizzativa.

Compongono il consiglio programmatico i membri nominati dal consiglio dell’ente tra i lavoratori professionali dell’ente e specialisti esterni nel campo di attività dell’ente.

Scaduto il mandato i membri del consiglio programmatico possono essere rieletti.

**Articolo 16**

Il consiglio programmatico può contare non meno di tre e non più di sette membri.

Il consiglio programmatico dibatte questioni concernenti il campo di attività dell’ente e avanza, al direttore programmatico, pareri, proposte, iniziative e indirizzi per la soluzione delle dette questioni.

La composizione, le modalità di nomina e la durata del mandato dei membri nonché le altre mansioni vengono stabilite nello statuto dell’ente in armonia con il presente Decreto.

**Articolo 17**

Lo statuto dell’ente può prevedere anche l’istituzione di altri organi e determinarne la composizione, il procedimento di elezione ovv. nomina, le competenze e le modalità di lavoro.

1. **FONDI PER L'ATTIVITÀ DELL'ENTE**

**Articolo 18**

L’ente reperisce i fondi per l’esercizio dell’attività, in base all’accordato programma annuale di lavoro, dai mezzi di bilancio del fondatore, con la propria attività, dai canoni d’affitto, tramite la prestazione di servizi, dai contributi dei donatori e da altre fonti conformi alla legge.

 **Articolo 19**

Compete all’organo del fondatore (i.e. al Consiglio comunale) su proposta del direttore e del Consiglio dell’ente deliberare in merito alla ripartizione dell’eccedenza corrente delle entrate sulle uscite ed in merito alla ripartizione delle eccedenze precedenti, non ancora utilizzate, delle entrate sulle uscite.

Il fondatore può adottare la decisione che l’eccedenza delle entrate sulle uscite debba essere versata nel bilancio comunale. Tali mezzi devono essere destinati unicamente al finanziamento degli investimenti e allo sviluppo delle attività dell’ente.

La deliberazione in merito alle modalità di copertura dell’eccedenza delle uscite sulle entrate viene adottata dal fondatore, previo ottenimento del parere del direttore e del Consiglio dell’ente.

 **Articolo 20**

Il patrimonio dell’ente è di proprietà del fondatore. Per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 5 di questo Decreto il fondatore affida il patrimonio in amministrazione all’ente.

L’ente ha l’obbligo di gestire il patrimonio affidatogli da buon padrone.

L’ente dispone liberamente dei beni mobili. L’ente può disporre del patrimonio immobile non concernente le attività di cui all’articolo 5 di questo Decreto solo previo consenso del fondatore.

L’ente risponde al fondatore riguardo al patrimonio affidatogli.

L’ente può' amministrare anche immobili o attrezzature di proprietà di altre persone giuridiche o fisiche. I diritti e gli obblighi dell’ente e del proprietario dei predetti beni che non sono di proprietà del comune sono oggetto dell’apposito contratto.

 **Articolo 21**

I beni immobili e le attrezzature di cui al precedente articolo sono ritenuti infrastrutture pubbliche dei settori culturale e sportivo.

1. **DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'ENTE NEL NEGOZIO GIURIDICO**

 **Articolo 22**

Nell’ambito della propria attività l’ente agisce nel negozio giuridico autonomamente, con diritti e obblighi illimitati, tranne le limitazioni di cui all’articolo 20 del presente Decreto.

L’ente risponde dei propri obblighi con i mezzi di cui dispone.

Il fondatore risponde degli obblighi dell’ente fino alla concorrenza dei mezzi devoluti all’attività dell’ente in base al programma annuale.

1. **DIRITTI E OBBLIGHI RECIPROCI DEL FONDATORE DELL'ENTE**

 **Articolo 23**

In relazione alla gestione dell’ente, al fondatore competono i seguenti diritti e obblighi:

* nominare il direttore dell’ente in base al pubblico concorso e previa acquisizione del consenso del consiglio dell’ente,
* accogliere il programma annuale sello sport,
* accogliere il programma locale per la cultura,
* stabilire la consonanza dei programmi di lavoro dell’ente con gli accolti piani ed indirizzi comunali e dare il consenso ai medesimi,
* seguire il consumo dei mezzi al fine di stabilirne la conformità con i programmi ed i piani finanziari annuali,
* dare il consenso allo statuto ed alle modifiche concernenti lo status, l’attività e l’organizzazione interna
* dare il consenso all’atto sulla sistemazione dei posti di lavoro,
* esaminare il piano finanziario dell’ente e prenderne atto,
* dare il consenso al al programma di lavoro e di sviluppo dell’ente
* dare il consenso all’accensione di mutui,
* esaminare la relazione annuale dell’ente e prenderne atto,
* esercitare altri diritti di fondatore in conformità alla legge e ad altre prescrizioni.

L’ente ha l’obbligo di relazionare una volta all’anno il fondatore sulla realizzazione del programma annuale di lavoro e di sviluppo dell’ente.

I diritti e gli obblighi di fondatore di cui al presente articolo, ad eccezione della nomina del direttore dell’ente, dell’accoglimento del programma annuale dello sport, dell’accoglimento del programma locale per la cultura, del consenso allo statuto ed alle modifiche dello status, del consenso alle modifiche riferite all’attività ed all’organizzazione interna, del consenso al programma di lavoro e di sviluppo dell’ente, del consenso all’accensione di mutui e dell’esame della relazione annuale, vengono esercitati dal sindaco del Comune di Isola.

 **Articolo 24**

L’ente ha il proprio statuto, con il quale regola soprattutto:

* l’organizzazione e la gestione dell’ente,
* le competenze degli organi dell’ente,
* le deleghe di rappresentanza e di firma,
* la durata in carica degli organi dell’ente,
* le elezioni dei membri degli organi dell’ente,
* il rapporto tra l’ente, l’Unione delle organizzazioni culturali Isola, l’Unione delle organizzazioni culturali della Slovenia ovvero il Fondo repubblicano per le attività culturali amatoriali, l’unione sportiva centrale del comune, le associazioni ed i club sportivi nonché il pubblico interessato ai settori culturale e sportivo.

L'ente può disporre anche di altri atti generali che regolano le questioni relative all'operato e alla gestione dell'ente, in conformità alla legge e al presente Decreto.

 **Articolo 24/a**

L'ente è titolare della pubblica autorizzazione a riguardo dei procedimenti di erogazione dei fondi pubblici ai soggetti esercenti programmi e progetti culturali, ed a riguardo dei procedimenti di erogazione dei fondi pubblici ai soggetti esercenti programmi sportivi.

L'ente puo' avviare i procedimenti di erogazione dei fondi pubblici solo dopo che il consiglio dell'ente, sulla base del programma di lavoro e del piano finanziario dell'ente, convalidati ed armonizzati nel bilancio del comune, abbia accolto l'atto di delibera sull'avvio del procedimento di erogazione dei fondi pubblici agli esercenti l'attività nei settori culturale e sportivo, e predisposto i criteri di assegnazione dei fondi, a meno che gli stessi non siano già definiti con un'altra norma in materia.

L'appello ovvero il bando indirizzato ai soggetti esercenti l'attività nei settori culturale e sportivo, si pubblica nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

I particolari attinenti al bando pubblico ovv. al pubblico appello sono disciplinati nell'apposito regolamento che il sindaco del Comune di Isola accoglie attenendosi alle specificità che le leggi prevedono per il settore della cultura e per quello dello sport. Il regolamento predispone in particolare:

* il contenuto della documentazione del bando,
* il procedimento di accettazione e di registrazione delle istanze pervenute a risposta del pubblico appello ovv. bando,
* la nomina della commissione preposta alla conduzione del procedimento del pubblico appello ovv. bando,
* il comportamento della commissione in caso di istanze tardive,
* il comportamento della commissione in caso di istanze incomplete,
* la valutazione delle istanze,
* la formulazione della proposta definitiva della commissione sull'erogazione dei fondi ai singoli esercenti,
* l'emanazione degli atti amministrativi sul diritto ad attingere ai fondi pubblici, e sulla determinazione dell'ammontare del finanziamento,
* la stipulazione dei contratti con gli esercenti di programmi culturali e sportivi,
* l'obbligo di relazionare il comune sui contratti stipulati.

Sulla base della proposta della commissione preposta alla conduzione del procedimento del bando pubblico, il direttore dell'ente adotta la decisione sul diritto del singolo esercente operante nei settori culturale ovv. sportivo all'erogazione dei fondi pubblici. Contro la decisione del direttore è ammesso il ricorso, che il concorrente fallito può presentare entro 15 giorni dalla presa in consegna dell'atto amministrativo. La deliberazione del ricorso contro l'atto emanato dal direttore dell'ente compete al sindaco del Comune di Isola.

L'ente è tenuto a sorvegliare il consumo finalizzato dei fondi pubblici erogati, sulla base del relativo contratto di finanziamento, ai singoli esercenti l'attività dei settori culturale ovv. sportivo.

1. **DONAZIONI**

**Articolo 25**

Il donatore può avere personalità giuridica o fisica.

Il donatore può avere un proprio rappresentante al consiglio dell’ente e al consiglio programmatico dell’ente.

I reciproci diritti e obblighi del donatore e dell’ente sono oggetto del contratto di donazione.

1. **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

 **Articolo 26**

Fino alla nomina del direttore responsabile dell’ente ai sensi di questo Decreto, la carica di facente funzioni di direttore responsabile dell’ente e direttore programmatico dell’Unita' organizzativa »Centro per lo sport Isola« viene espletata dal direttore in carica dell’ente »Centro per lo sport Isola«.

Fino alla costituzione del consiglio dell’ente in armonia con il presente Decreto, le mansioni del consiglio dell’ente vengono espletate dal consiglio in carica dell’ente »Centro per lo sport Isola«.

 **Articolo 27**

L’entrata in vigore del presente Decreto comporta la cessazione della vigenza del Decreto di fondazione dell’ente pubblico »Centro per lo sport Isola« (Annunci Ufficiali del Comune di Isola, n. 13/96) in tutte le sue disposizioni.

 **Articolo 28**

L’ente ha il dovere di armonizzare i propri atti con i dettami di questo Decreto nel termine di tre mesi dall’entrata in vigore del Decreto medesimo.

L’ente ha il dovere di notificare le modifiche al registro giudiziario.

 **Articolo 29**

Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Il Decreto di integrazione del Decreto di fondazione dell’ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 01/03 del 9 gennaio 2003) contiene la seguente disposizione finale:**

 **Articolo 2**

Il presente Decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

**Il Decreto di modificazione e integrazione del Decreto di fondazione dell’ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 08/04 del 1° aprile 2004) contiene le seguenti disposizioni transitorie e finali:**

**X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

 **Articolo 3**

L’ente pubblico ha il dovere di armonizzare il proprio statuto entro i 30 giorni successivi all’entrata in vigore di questo decreto, e sottoporlo a convalida del consiglio comunale.

 **Articolo 4**

Il soggetto che il giorno di entrata in vigore di questo decreto è il direttore responsabile e programmatico in carica dell’ente pubblico, continua a svolgere la carica fino alla scadenza del mandato in base alle norme vigenti.

 **Articolo 5**

Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 13/05 del 16 giugno 2005) contiene le seguenti disposizioni finali:**

 **Articolo 4**

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il consiglio dell’ente deve armonizzare lo statuto dell’ente con i dettami del decreto, e sottoporre lo statuto al consiglio comunale per acquisire il suo consenso allo stesso.

 **Articolo 5**

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell’ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale del Comune di Isola n. 23/07 del 13 dicembre 2007) contiene le seguenti disposizioni finali:**

 **Articolo 4**

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ente deve armonizzare il proprio statuto con i dettami del decreto, e sottoporlo in esame al consiglio comunale per ottenere il consenso.

 **Articolo 5**

I procedimenti di erogazione dei fondi pubblici agli esercenti di attività nei settori culturale e sportivo, risultanti incompiuti il giorno di entrata in vigore del presente decreto, si concludono secondo la procedura in vigore fino all'entrata in vigore di questo decreto.

Il presente decreto si pubblica sul Bollettino Ufficiale del Comune di Isola ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, mentre la sua applicazione decorre dall'accoglimento del programma di lavoro e del piano finanziario per l'anno 2008. L'applicazione dell'articolo 2° decorre dal 01. 01. 2008.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale n. 24/11 del 22 dicembre 2011) contiene la seguente disposizione finale:**

 **Articolo 4**

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale n. 18/12 dell'8 novembre 2012) contiene le seguenti disposizioni finali:**

 **Articolo 3**

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dell'ente deve armonizzare il proprio statuto con i dettami del decreto, e sottoporlo in esame al consiglio comunale per ottenere il consenso.

 **Articolo 4**

Il presente Decreto si pubblica nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Il Decreto di modifica e integrazione del Decreto di fondazione dell'ente pubblico »Centro per la cultura, lo sport e le manifestazioni Isola« (Bollettino Ufficiale n. 6/17 del 10 aprile 2017) contiene la seguente disposizione transitoria e finale:**

**X. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 2**

Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Comune di Isola.

Prot. n.n: 014-5/2017, 026-2/1995

Isola, data\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Sindaco del

Comune di Isola

mag. Igor Kolenc